



# Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

---

## VERBALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.15

### OGGETTO:

**Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2026-2029**

L'anno duemilaventisei il giorno trentuno del mese di luglio alle ore undici e minuti trenta, nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della Neve, il Commissario Prefettizio, Dott. Francesco D'ANGELO, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Massimiliano ZARDO , ha adottato la deliberazione in oggetto.

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il Decreto del Prefetto di Cuneo, Prot. n. 0039185 del 26/06/2026, con cui il Dott. Francesco D'ANGELO è stato nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Clavesana;

CONSIDERATO che allo stesso competono i poteri del Sindaco, della Giunta comunale e del Consiglio Comunale;

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto;

PREMESSO che:

- L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1<sup>a</sup> gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- L'art. 1 comma 654 della legge succitata, il quale dispone che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a far data dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferma restando l'applicazione della vigente disciplina regolatoria ARERA in materia di predisposizione e validazione del Piano Economico Finanziario;
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017 che ha attribuito ad ARERA, Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, alcune funzioni di regolazione e controllo in materia del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge n. 481/1995) e già esercitati negli altri settori di competenza;

CONSIDERATO che, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lett. f) Legge n. 205/2017 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lett. c) Legge n. 205/2017, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO atto che:

- Con deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Con deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03.08.2023 l'Autorità ha approvato *“l'Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);*

DATO ATTO, da ultimo, che con la deliberazione n. 397 del 05.08.2025 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

CONSIDERATO che, a partire dal 2022, il PEF ha durata quadriennale e viene aggiornato con cadenza biennale e che con la deliberazione 397/25/R/RIF, l'Autorità definisce le regole per la definizione delle entrate tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*, pertanto i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2026 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che il Comune di Clavesana ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20 dicembre 2025;

RICHIAMATO l'articolo 151 del decreto legislativo 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. Al bilancio di previsione, secondo l'art. 172 del suddetto decreto, sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATA inoltre la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021,

n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale Piemonte 10 gennaio 2018, n. 1, recante "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*", la quale disciplina l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 6 della predetta legge regionale, ai sensi del quale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;

RICHIAMATO altresì l'art. 7 della medesima legge regionale, che organizza il territorio regionale in ambiti territoriali ottimali, distinguendo l'ambito regionale, relativo in particolare alle funzioni inerenti agli impianti a tecnologia complessa e all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico, dagli ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio provinciale, competenti per le funzioni inerenti alla prevenzione, riduzione, raccolta differenziata, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e strutture a servizio della raccolta differenziata;

RICHIAMATO l'art. 9 della L.R. Piemonte n. 1/2018 ai sensi del quale i Comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta esercitano, attraverso i consorzi di area vasta, riorganizzati ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 33 della medesima legge regionale, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti relative ai segmenti di servizio di competenza dell'ambito di area vasta;

DATO ATTO che il Comune di Clavesana aderisce a A.C.E.M. - Azienda Consortile Ecologica Monregalese, competente, secondo l'assetto organizzativo vigente, allo svolgimento delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale di riferimento;

DATO ATTO che l'A.C.E.M. - Azienda Consortile Ecologica Monregalese opera, per il territorio di riferimento, quale soggetto competente allo svolgimento delle funzioni di indirizzo, organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché quale Ente territorialmente competente ai fini della validazione del Piano Economico Finanziario secondo la disciplina ARERA;

RITENUTO di procedere con l'approvazione del PEF 2026-2029 calcolati secondo il Metodo Tariffario Rifiuti ARERA (MTR-3);

PRESO ATTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 7 della deliberazione dell'ARERA n. 397/2025/R/rif e più precisamente:

- La dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- La relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come da atto allegato;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario ed i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. n. 267/2000;

VISTI

- Il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Il D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Lo Statuto dell'Ente;

### **DELIBERA**

a) DI RICHIAMARE integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

b) DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per il quadriennio 2026–2029, elaborati secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di ARERA.

c) DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario 2026-2029 è stato validato dal A.C.E.M. – Azienda Consortile Ecologica Monregalese, in qualità di Ente territorialmente competente, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF.

d) DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di ARERA e garantisce l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio.

e) DI DEMANDARE agli uffici gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto, ivi compresa la trasmissione agli enti competenti e la pubblicazione nei termini di legge.

IL Commissario Prefettizio  
Firmato Digitalmente  
F.to: Dott. Francesco D'Angelo

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
F.to : Dott. Massimiliano ZARDO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.